



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 101 / 2022

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA RELIFE RECYCLING S.R.L. ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA LINO ZECCHETTO N. 29/31 - SAN STINO DI LIVENZA (VE) TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DALLA DITTA ECOLFER SRL

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il D.Lgs. n.116 del 03.09.2020 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iv. l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- v. il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio";
- vi. il Regolamento Ue 715/2013 recante i "Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- vii. il Regolamento Ue 1079/2012/Ue "Criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- viii. il D.M. n. 22 del 14.02.2013 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinata tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) - Attuazione articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006";
- ix. il D.M. n.188 del 22.09.2020 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/2006;
- x. il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che disciplina l' "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- xi. l'art. 107 del D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995, il D.Lgs. n. 100 del 01.06.2011 e il D.Lgs. n.101 del 31.07.2020 che recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- xii. le "linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti "Task 01.02.02", approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- xiii. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno;

- xiv. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xv. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xvi. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xvii. la L. R. n. 3 del 21.01.2000 che integra e modifica la L. R. n. 33 del 16.04.1985;
- xviii. la L. R. n. 20 del 16.08.2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L. R. n. 3/2000;
- xix. la L. R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “*nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)”*”;
- xx. l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- xxi. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xxii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- xxiii. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge n. 114 del 11.08.2014, di conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della L. n. 56 del 07.04.2014 dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xxiv. l'art. 1 della L. n. 56 del 07.04.2014 che:
- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa L. n. 56 del 07.04.2014, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della L. n. 131 del 05.06.2003;
- xxv. la L. R. n. 19 del 29.10.2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- xxvi. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xxvii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xxviii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xxix. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

- xxx. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;

Visto che:

- i. il combinato disposto dell’articolo 5, comma 1, punto 2) e dell’articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata – secondo il quale compete al Presidente della Provincia la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all’articolo 49, comma 1, lettera c), punto 2) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l’impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;
- ii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” che comprende, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento e la parte quarta del Decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l’articolo 124 del Decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- iii. l’articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche”;
- iv. l’articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del D.Lgs. n. 152 del 06.04.2006, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione n. 107 del 5.11.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. n. 88 del 27.10.2009;

Visto che:

- i. la L.R. n. 33 del 16.4.1985 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell’autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. n. 203 del 24.5.1988, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. n. 152 del 06.04.2006 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all’art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203 del 24.05.88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. n.44 del 16.01.2004;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 02.10.2006, con verbale n. 70099 del 04.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;
- iv. “il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l’art. 271 comma 7-bis che *“le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse”*;

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016;
- iii. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 89 del 30.12.2021 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;

- vi. la deliberazione n. 18 del 18.12.2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- vii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16.02.2021, che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con Decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29.12.2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05.04.2018, n. 14 del 21.01.2019 e n. 28 del 19.03. 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura;
- iii. con Decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31.03.2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. n. 190 del 06.11.2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T.:
- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
 - dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

Premesso che con determina prot. 53647 del 20.10.2020, è stato rilasciato alla ditta Ecolfer Srl il rinnovo fino al 30.12.2029 dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti in Via Lino Zecchetto 29/31 La Salute di Livenza - 30020 San Stino di Livenza VE

Visto che con prot. n. 39082 del 26.07.2021 la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente, per l'adeguamento al DM n. 188 del 22.09.2020 e nella richiesta di inserimento dei rifiuti codificati con CER 030307 e 030308 per le operazioni di recupero R3^{CSS} e R12^{CSS} per la produzione rispettivamente di CSS combustibile (con cessazione della qualifica di rifiuto) e CSS – rifiuto

Considerato che con nota acquisita al prot. n. 62303 e prot. n. 62387 del 16.11.2021 la ditta ReLife Recycling S.r.l. ha presentato l'istanza per il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione rilasciata prot. 53647 del 20.10.2020 alla ditta ECOLFER S.r.l. allegando alla stessa copia dell'Atto di fusione mediante incorporazione della società Ecolfer Srl nella società ReLife Recycling S.r.l. registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano il 09.11.2021 al n. 94317 Serie 1 T;

Considerato che il punto 2 del sopracitato atto prevede che la fusione produrrà i suoi effetti civilistici dal giorno 1 febbraio 2022. ovvero, se successiva dalla data in cui si otterrà il nulla osta all'operazione di fusione a seguito della conclusione della procedura amministrativa di voltura delle autorizzazioni alla gestione degli impianti e dei rifiuti;

Dato atto che alla richiesta di voltura dell'autorizzazione la ditta ReLife Recycling S.r.l. ha allegato altresì la visura camerale aggiornata e il nominativo del responsabile tecnico la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti,

Visto che con determina prot. n. 65240 del 30.11.2021, è stata rilasciata alla ditta ECOLFER srl la modifica richiesta con prot. 39082 del 26.07.2021 dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Visto che con nota prot. n. 70392 del 24.12.2021 è stata trasmessa alla ditta ReLife Recycling S.r.l. la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 per il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio per attività di gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con prot. 65240 del 30.11.2021 nel frattempo rilasciata alla ditta Ecolfer Srl;

Visto che con nota acquisita con prot. n. 3156 del 19.01.2022 la ditta ReLife Recycling S.r.l. ha trasmesso le dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi di cui al DM 120/2014 resa da parte dei soci amministratori muniti di rappresentanza;

Visto che l'attività della ditta Ecolfer Srl è garantita dalla polizza fideiussoria n. 1535392 emessa da Elba Assicurazioni con scadenza il 31.12.2029 e dalla polizza RCI n. ITENVC10518 emessa da Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia;

Dato atto che la ditta è in possesso Ecolfer Srl della certificazione ISO 14001:2015 n. IT256102-1 (prima emissione del 15.07.2011) con scadenza il 13.07.2023;

Visto che la ditta Ecolfer Srl è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 n. IT23299 (prima emissione del 30.06.2008) con scadenza il 26.06.2023 rilasciata dal Bureau Veritas Italia SpA e riportante, tra l'altro, nel campo di applicazione *“Recupero End of Waste di rifiuti di carta e cartone come indicato dall'art. 6 c. 1 del DM n. 188 del 22.09.2020”*;

Dato atto che la ditta Ecolfer Srl è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011 con scadenza il 17.03.2023 e del Regolamento Europeo UE n. 715/2013 con scadenza il 17.03.2023;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione prot. 65240 del 30.11.2021 all'esercizio per attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 in capo alla ditta Ecolfer S.r.l. alla ditta ReLife Recycling S.r.l. richiesta con istanza prot. n. 62303 e prot. n. 62387 del 16.11.2021 subordinandone l'efficacia all'accettazione delle garanzie finanziarie dovute;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante *“Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”*, che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019; resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno;

Ritenuto di unificare nella presente determina, anche le prescrizioni gestionali del provvedimento prot. n. 65240 del 30.11.2021 che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 14.02.2022, risulta rispettato;

DETERMINA

1. E' trasferita, a favore della società ReLife Recycling S.r.l. (C.F. 03083200109), con sede legale in Via Gramsci 2 – 16010 Sant'Olcese (GE), la titolarità del provvedimento provinciale n. 65240 del 30.11.2021 di autorizzazione all'esercizio, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti presso l'impianto sito in sito in Via Lino Zecchetto 29/31 - La Salute di Livenza - 30020 San Stino di Livenza VE, identificato al Foglio 39 mappali 168-236, per lo svolgimento delle operazioni indicate al punto 15 della presente determina.
2. Il presente provvedimento ha **validità fino al 30.12.2029** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.
3. Unitamente all'istanza di rinnovo, dovrà essere trasmesso il rinnovo della polizza fideiussoria comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, e l'attestazione regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento, mediante trasmissione a questa Amministrazione di copia della quietanza di pagamento
4. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione da parte della Scrivente delle garanzie finanziarie di cui ai punti successivi.
5. **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta è tenuta a presentare un'appendice alla polizza fideiussoria n. 1535392 emessa da Elba Assicurazioni, in recepimento della presente autorizzazione, ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello trasmesso unitamente** al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fidejussore in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
6. **Entro il medesimo termine** dovrà essere trasmessa, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI) in capo alla ditta ReLife Recycling S.r.l
7. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e le quietanza di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.

8. L'autorizzazione prot. 65240 del 30.11.2021 è revocata dalla data di efficacia del presente provvedimento.
9. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento** dovrà essere trasmessa la certificazione ISO 14001:2015 in capo alla ditta ReLife Recycling S.r.l.. In caso di mancato ottenimento, rinnovo, intervenuta revoca o sospensione certificazione ISO 14001 l'importo della garanzie finanziarie dovrà essere adeguato, **entro 30 giorni**, ovvero i quantitativi dei rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.
10. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento** dovrà essere trasmessa la certificazione UNI EN ISO 9001 in capo alla ditta ReLife Recycling S.r.l.. In caso di mancato ottenimento, rinnovo o di sospensione della certificazione ISO 9001:2015, l'attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, effettuata ai sensi del D.M. 188/2020, dovrà essere sospesa fino all'ottenimento della suddetta certificazione
11. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento** dovranno essere trasmesse le certificazioni ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011 e del Regolamento Europeo UE n. 715/2013. Fino all'ottenimento delle suddette certificazioni le attività R4 non potrà essere svolta.
12. **Entro 30 giorni dal suo ottenimento**, dovrà inoltre essere trasmesso il Certificato di Prevenzione Incendi in capo alla ditta RELIFE RECYCLING S.r.l..
13. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
14. La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.

RIFIUTI

15. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- R3:** Selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di carta conforme alle specifiche di cui al DM 188/2020, legno conforme alle specifiche delle CCIAA di Milano e Bolzano e plastica conforme alle norme UNIPLAST;
- R3^{CS}:** Raffinazione di rifiuti derivanti dalle operazioni autorizzate presso l'impianto, per l'ottenimento di Combustibile Solido Secondario che ha cessato la qualifica di rifiuto, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN ISO 21640:2021;
- R12^{CS}:** Raffinazione di rifiuti derivanti dalle operazioni autorizzate presso l'impianto, per l'ottenimento di rifiuto costituito da Combustibile Solido Secondario, identificato dal CER 191210, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN ISO 21640:2021;
- R4:** Selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di rottami metallici per l'industria metallurgica, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013 e, per quanto non regolamentato a livello comunitario, alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI;
- R5:** Selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di Vetro Pronto Forno (VPF) in conformità al Regolamento U.E. 1179/2012/UE;
- R12^{SC}:** Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento, come specificato nella **tabella 2** allegata al presente provvedimento;
- R12^{EI}:** Eliminazione delle frazioni estranee;
- R12^A:** Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER ma diverse caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni;
- R12^{MI}:** Miscelazione intesa come unione di due o più tipologie di rifiuti aventi diverso codice CER ma appartenenti al medesimo raggruppamento merceologico come riportato al punto 42, al fine del successivo invio della miscela ottenuta ad un diverso impianto di recupero;
- R12^{RV}:** Riduzione volumetrica;

R12^{DR}: Disimballaggio/riconfezionamento;

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

D15: Deposito preliminare per i rifiuti in ingresso e per i rifiuti prodotti dall'attività di recupero svolta dalla ditta e destinati a smaltimento presso altro impianto

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina di cui costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

16. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili in impianto sono quelle individuate nella **tabella 1** allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante. Le operazioni R12^{SC} ammesse e le frazioni ottenute sono quelle riportate nella **tabella 2** allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
17. La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti è di **40 tonnellate di rifiuti pericolosi** (ricevuti da terzi e/o prodotti) e di **1100 tonnellate di rifiuti non pericolosi** (di cui al massimo 950 tonnellate prodotte in impianto).
18. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **150 tonnellate/giorno**.
19. La potenzialità massima di produzione di CSS dell'impianto è di **50 tonnellate/giorno e 14.500 tonnellate/anno**.
20. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49

Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 –ter:

21. L'attività di recupero R3 condotta sulla linea di recupero della carta dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.M. 188 del 22.09.2020 "Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone - Attuazione articolo 184-ter, c. 2, D.Lgs 152/2006".
22. Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina **End of Waste** di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006 sono individuate nella **tabella 3** allegata al presente provvedimento.
23. Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di end of waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nella tabella di cui al punto precedente. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
24. Dovranno essere effettuate, per ciascun lotto di produzione, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto alle specifiche indicate nella **tabella 3** allegata al presente provvedimento e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione dell'Organo di controllo.
25. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato ed il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
26. In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
27. Restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegata.
28. Ciascun lotto EOW rottami metallici codice CER 160106 avrà dimensione massima di 25 t e verrà accompagnato da apposita dichiarazione di conformità. Il tempo massimo di stoccaggio di ciascun lotto EOW non sarà superiore ai 60 giorni dalla data di produzione.

Sistema di gestione

29. Il Sistema di gestione utilizzato è quello relativo alle certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 di cui ai punti 9 e 10.
30. La procedura del sistema di gestione che consente di attestare il soddisfacimento dei requisiti per la produzione delle end of waste per la produzione della carta è quella denominata n. GR.01/21 del 09.11.2021 allegata alla nota prot. 61960 del 15.11.2021 presentata dalla ditta Ecolfer Srl.
31. Copia delle procedure dovrà essere conservata presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.
32. In caso di mancato ottenimento, rinnovo o di sospensione delle certificazioni di cui al punto 29, **entro 30 giorni** dovrà essere comunicato il sistema di gestione interno adottato in sostituzione del precedente, i cui contenuti devono essere conformi a quanto valutato in riferimento alla tracciabilità dei flussi. Dovranno altresì essere trasmesse a questa Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e all'ARPAV - U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici" le procedure adottate.

Dichiarazione di conformità

33. La dichiarazione di conformità dovrà contenere le seguenti sezioni minime: *Regione sociale del produttore; Caratteristiche della sostanza/oggetto che cella la qualifica di rifiuto; La quantificazione del lotto di riferimento; Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.*
34. La dichiarazione di conformità per le end of waste da carta e cartone dovrà essere conforme al modello previsto dal D.M.188/2020.
35. Ai sensi dell'art. 14 bis c. 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184 ter c. 2 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

36. L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia **entro 30 giorni** dall'ottenimento.
37. L'operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 715/2013. Copia di tale certificazione e di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia **entro 30 giorni** dall'ottenimento.
38. L'operazione di recupero (R5) del vetro è autorizzata subordinatamente all'ottenimento della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 1179/2012/UE. Copia di tale certificazione e di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia **entro 30 giorni** dall'ottenimento.
39. L'operazione di recupero R12^{El}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
40. L'operazione di recupero R12^{Sc}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa sui rifiuti di cui alla **tabella 2** allegata al presente provvedimento, per la loro separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice CER, qualora il rifiuto di ingresso non sia già suddiviso per tipologie.
41. L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso. Tale operazione dovrà essere effettuata sui CER 080317*, 130113*, 130308*, 130802* senza sconfezionamento, mantenendo ciascun rifiuto nel contenitore nel quale lo stesso è stato conferito in impianto.
42. L'operazione di R12^{Ml}, consistente nella miscelazione, è consentita, per i rifiuti in seguito riportati, nell'ambito di ciascun raggruppamento merceologico riportato nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione
------------	-------------

Rifiuti plastici	
07.02.13	rifiuti plastici
17.02.03	plastica
19.12.04	plastica e gomma
20.01.39	plastica
Rifiuti legnosi	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
15.01.03	imballaggi in legno
17.02.01	legno
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

43. Non possono essere sottoposti a miscelazione rifiuti che hanno già subito tale trattamento; a tal fine la ditta dovrà accertarsi che i rifiuti conferiti in impianto con il CER 19.12.04 e destinati alla miscelazione, non siano stati sottoposti ad operazioni volte a riunire rifiuti di diversa origine.
44. Ai rifiuti ottenuti dalla miscelazione effettuata nell'ambito del raggruppamento dei rifiuti plastici sarà attribuito il codice CER 191204, mentre a quelli ottenuti dalla miscelazione effettuata nell'ambito del raggruppamento dei rifiuti legnosi sarà attribuito il codice CER 191207.
45. Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire con le seguenti modalità:
- la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - il Tecnico Responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
 - le operazioni di miscelazione sono condotte con la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto;
 - dalla registrazioni sul registro di carico/scarico, di cui all'art. 190 del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
 - le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianto di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C della Parte IV del D.L.gs. 152/06 e s.m.i.;
 - ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di recupero;
 - non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero;
 - la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
46. Le operazioni di adeguamento volumetrico (R12^{RV}) potranno essere effettuate, nei casi previsti dalla tabella 1 allegata al presente provvedimento, solo se tali attività non compromettano il successivo recupero dei rifiuti presso gli impianti di destinazione.
47. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

48. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

49. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche e le caratteristiche di percolo per i rifiuti pericolosi. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
50. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
51. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
- CER 080318 e 160216 (limitatamente alle cartucce di toner), possono essere accompagnati dalle relative schede tecniche non necessitando di analisi chimiche;
 - CER 160214 e 160216 (non toner), possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - CER 170411 "cavi con conduttore ricoperto" per i cavi attualmente in commercio conferimento in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica, cavi "vecchi" provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa, conferimento se accompagnati da certificazione analitica;
 - CER 200136 (RAEE) conferimento con esenzione dall'obbligo di caratterizzazione analitica in ingresso;
 - CER 170604 e 170802, possono essere accompagnati da scheda tecnico/descrittiva che ne attesti la non pericolosità, purché l'origine sia certa e sia noto il processo da cui è esitato il rifiuto medesimo;
52. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 17 sono identificati con CER 19.12.xx. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli indicati nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 17. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.
53. Al fine della corretta attribuzione dei codici CER i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, caratterizzati da codice a specchio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita alla specifica partita. In alternativa, accertata l'omogeneità e regolarità della loro produzione, i rifiuti potranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita a campioni, al massimo trimestrali, secondo la metodologia allegata alla nota del 1.07.2016, acquisita agli atti con prot. n. 59304 del 1.07.2016.
54. Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio.
55. La ditta deve ottenere CSS secondo quanto previsto dall'art. 183 c.1 lett. cc) del D.Lgs 152/2006 e dalle relative norme tecniche. Ai fini della classificazione e della specificazione la ditta dovrà riferirsi alla norma UNI EN ISO 21640:2021 che ha sostituito la norma UNI EN 15359:2011.

56. In conformità all'art. 14 comma 3 dell'Allegato A al DCR n. 30 del 29 aprile 2015 "Piano Gestione Rifiuti", all'impianto di produzione di CSS, il conferimento frazione secca dei rifiuti urbani raccolta nel territorio regionale deve essere sempre considerato prioritario rispetto a frazioni di provenienza extraregionale.
57. In conformità all'art. 14 comma 6 dell'Allegato A al DCR n. 30 del 29 aprile 2015 "Piano Regionale Gestione Rifiuti", entro il 31.12.2020 l'impianto di produzione di CSS dovrà essere adeguato ai requisiti operativi del Decreto Ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013.
58. Non è ammessa l'operazione R12^{css} sulla frazione secca dei rifiuti urbani raccolta nel territorio regionale identificata dal CER 200301.
59. Qualora i materiali non risultino classificabili come CSS gli stessi potranno essere nuovamente posti a trattamento oppure smaltiti e/o recuperati come rifiuti esitati dal processo di trattamento.
60. Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, in conformità alle specifiche indicate al punto 15 del presente provvedimento, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. Per quanto regolamentato a livello europeo o nazionale, le verifiche dovranno essere effettuate in conformità agli specifici Regolamenti o Decreti Ministeriali.
61. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
62. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
63. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo.
64. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
65. Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito dell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012, lettera b), c) e g).
66. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D.Lgs. 152/06 e della DGRV n. 445/2017. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.
67. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

68. I rifiuti identificati dal CER 200201 possono essere stoccati in impianto fino al riempimento del cassone ad essi dedicato e comunque per un tempo **non superiore ai 7 giorni** dalla presa in carico.
69. I rifiuti identificati dal codice CER 200108 possono essere stoccati in contenitori chiusi per un tempo massimo di **48 ore lavorative**.
70. Il CSS rifiuto potrà essere stoccato solo all'interno degli appositi box-silos (con capacità di 50 tonnellate ciascuno) individuati nella planimetria allegata al presente provvedimento per uno stoccaggio massimo di 150 tonnellate.
71. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento alle distinzioni previste dal precedente punto.

72. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
73. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
74. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
75. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
76. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
77. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
78. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
79. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
80. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
81. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

SCARICHI

82. L'autorizzazione di cui al punto 1 costituisce anche autorizzazione allo scarico nella condotta acque comunale acque bianche a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale di cui allo stesso articolo e dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
83. Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'allegato B alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
84. La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse.
85. La Ditta deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti a eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai cicli di trattamento.
86. Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, mediamente **almeno ogni 180 giorni** dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico

dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, metalli pesanti (Pb, Cu, Zn, Fe, Ni, Cd).

87. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
88. **Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione**, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello stesso, valutando almeno i parametri di cui al punto 86; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
89. A seguito di un eventuale ampliamento e/o di una ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

90. L'autorizzazione di cui al punto 1 costituisce anche autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 alle emissioni in atmosfera provenienti dai camini n. 1 e 3.
91. Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I. diminuite del 30%. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti:

Camino n.)	Reparto	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
1	Selezione e cernita (Fase 1.1.1)	Polveri totali	70
3	Trattamento frazioni leggere	Polveri totali	73

92. La ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi annuali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1 e 3. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 96 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie.
93. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06.
94. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto.
95. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
96. La ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento.
97. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

DISPOSIZIONI GENERALI

98. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).

99. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
100. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
101. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
102. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
103. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
104. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
105. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
106. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
107. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
108. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
109. La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
110. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
111. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
112. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
113. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.

114. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di San Stino di Livenza (VE) e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
115. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
116. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
117. L'autorizzazione all'esercizio prot. n. 53647 del 20.10.2020 è revocata e sostituita dal presente provvedimento.
118. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso. In particolare, sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, riguardo l'altezza massima dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi.
119. E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
120. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
121. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC al Suap del Comune di San Stino di Livenza per il rilascio alla ditta ReLife Recycling S.r.l., e per la trasmissione ai seguenti Enti:
- alla Regione del Veneto – Direzione Ambiente – U. O. Ciclo dei Rifiuti;
 - al Comune di San Stino di Livenza VE;
 - al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV;
 - all'ARPAV - U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici";
 - al Comando provinciale dei VVF;
 - all'ULSS 4 Veneto Orientale;
 - al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

TABELLA 1
ELENCO DEI RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO ED OPERAZIONI DI RECUPERO

Codice	Descrizione	D15	R3	R4	R5	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	MISCELAZIONE	R12/R3 CSS
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI												
01 04	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi												
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 010407					x		x	x				
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07					x		x	x				
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI												
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca												
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)					x	x	x	x	x			x
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura					x	x	x					x
02 01 08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x				x		x	x				
02 01 09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 02 01 08	x				x		x	x				
02 01 10	Rifiuti metallici					x	x	x	x				
02 02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale												
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x				x	x	x	x				x
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa												
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x				x	x	x	x				x
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia												
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x				x	x	x	x				x
02 06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione												
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x				x	x	x	x				x
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE												
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili												
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero		x			x		x	x				
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		x			x		x	x			x	
03 03	Rifiuti della produzione e della produzione di polpa, carta e cartone												
03 03 01	Scarti di corteccia di legna					x		x	x				
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone					x	x	x	x				x
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati					x	x	x	x				x
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE												
04 02	Rifiuti dell'industria tessile												
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)					x	x	x	x				x
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze					x	x	x	x				x
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate					x	x	x	x				x

TABELLA 1
ELENCO DEI RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO ED OPERAZIONI DI RECUPERO

Codice	Descrizione	D15	R3	R4	R5	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	MISCELAZIONE	R12/R3 CSS
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI												
07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali												
07 02 13	Rifiuti plastici					x	x	x	x			x	x
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA												
08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa												
08 03 17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose					x			x				
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	x				x		x	x		x		
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI												
10 02	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio												
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie			x		x		x	x				
10 02 02	Scorie non trattate			x		x		x	x				
10 02 10	Scaglie di laminazione					x		x	x				
10 08	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi												
10 08 04	polveri e particolato					x		x	x				
10 08 09	Altre scorie					x		x	x				
10 09	Rifiuti della fusione di materiali ferrosi												
10 09 03	Scorie di fusione					x		x	x				
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05					x		x	x				
10 10	Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi												
10 10 03	Scorie di fusione					x		x	x				
10 10 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05					x		x	x				
10 11	Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro												
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro					x		x	x				
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11					x	x	x	x				
10 13	Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali												
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10					x		x	x				
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento					x		x	x				
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA												
11 05	Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo												

TABELLA 1
ELENCO DEI RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO ED OPERAZIONI DI RECUPERO

Codice	Descrizione	D15	R3	R4	R5	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	MISCELAZIONE	R12/R3 CSS
11 05 01	Zinco solido					x		x	x				
11 05 02	Ceneri di zinco					x		x	x				
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA												
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche												
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi			x		x	x	x	x				
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi			x		x		x	x				
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi			x		x		x	x				
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi			x		x		x	x				
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici					x	x	x	x				x
12 01 13	Rifiuti di saldatura					x		x	x				
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116					x		x	x				
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti			x		x	x	x	x				
13	OLI ESURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)												
13 01	Scarti di oli per circuiti idraulici												
13 01 05*	Emulsioni non clorate	x				x			x				
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	x				x			x				
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x				x			x				
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici	x				x			x				
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici					x			x				
13 02	Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti												
13 02 04*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x				x			x				
13 02 05*	Scarto di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x				x			x				
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	x				x			x				
13 02 07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione facilmente biodegradabile	x				x			x				
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x				x			x				
13 03	Oli isolanti e termoconduttori di scarto												
13 03 08*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori					x			x				
13 08	Rifiuti di oli non specificati altrimenti												
13 08 02*	Altre emulsioni					x			x				
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)												
15 01	Imballaggi (compresi i Rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)												
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone		x			x	x	x	x	x	x		x
15 01 02	Imballaggi in plastica		x			x	x	x	x	x	x		x
15 01 03	Imballaggi in legno					x	x	x	x	x		x	x
15 01 04	Imballaggi metallici			x		x	x	x	x	x			
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi					x	x	x	x	x	x		x
15 01 06	Imballaggi in materiali misti					x	x	x	x	x	x		x
15 01 07	Imballaggi in vetro					x	x	x	x				
15 01 09	Imballaggi in materia tessile					x	x	x	x				x
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x				x		x	x				

TABELLA 1
ELENCO DEI RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO ED OPERAZIONI DI RECUPERO

Codice	Descrizione	D15	R3	R4	R5	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	MISCELAZIONE	R12/R3 CSS
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	x				x		x	x				
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi												
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x				x		x	x				
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x				x	x	x	x		x		x
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO												
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e Rifiuti prodotti dallo smaltimento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)												
16 01 03	Pneumatici fuori uso					x	x	x	x				
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose			x		x	x	x	x	x			
16 01 07*	Filtri dell'olio	x				x			x				
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio					x			x				
16 01 09*	Componenti contenenti PCB	x				x			x				
16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	x				x			x				
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	x				x			x				
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	x				x			x				
16 01 13*	Liquidi per freni	x				x			x				
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x				x			x				
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	x				x			x				
16 01 17	Metalli ferrosi			x		x	x	x	x				
16 01 18	Metalli non ferrosi			x		x	x	x	x				
16 01 19	Plastica					x	x	x	x				x
16 01 20	Vetro					x	x	x	x				
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	x				x			x				
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti					x	x	x	x		x		x
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche												
16 02 09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB	x				x			x				
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	x				x			x				
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x				x			x				
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	x				x			x				
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13			x		x	x	x	x		x		
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	x				x			x				
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			x		x	x	x	x		x		x
16 03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati												
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x				x	x	x	x				x
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x				x	x	x	x				x

TABELLA 1
ELENCO DEI RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO ED OPERAZIONI DI RECUPERO

Codice	Descrizione	D15	R3	R4	R5	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	MISCELAZIONE	R12/R3 CSS
16 05	Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto												
16 05 04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	x				x			x				
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	x				x			x				
16 06	Batterie ed accumulatori												
16 06 01*	Batterie al piombo	x				x			x				
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio	x				x			x				
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	x				x			x				
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	x				x			x				
16 06 05	Altre batterie e accumulatori	x				x			x				
16 06 06*	Elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	x				x			x				
16 08	Catalizzatori esauriti												
16 08 01	Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x				x		x	x				
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x				x		x	x				
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)												
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche												
17 01 01	Cemento					x		x	x				
17 01 02	Mattoni					x		x	x				
17 01 03	Mattonelle e ceramica					x		x	x				
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	x				x		x	x				
17 02	Legno, vetro e plastica												
17 02 01	Legno					x	x	x	x			x	x
17 02 02	Vetro				x	x	x	x	x				
17 02 03	Plastica					x	x	x	x			x	x
17 03	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame												
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x				x			x				
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	x				x		x	x				
17 03 03*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	x				x			x				
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)												
17 04 01	Rame, bronzo e ottone			x		x	x	x	x				
17 04 02	Alluminio			x		x	x	x	x	x			
17 04 03	Piombo			x		x		x	x				
17 04 04	Zinco			x		x		x	x				
17 04 05	Ferro e acciaio			x		x	x	x	x	x			
17 04 06	Stagno			x		x		x	x				
17 04 07	Metalli misti			x		x	x	x	x	x			
17 04 10*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	x				x		x	x				
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10			x		x	x	x	x				
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto												
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x				x	x	x	x				x

TABELLA 1
ELENCO DEI RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO ED OPERAZIONI DI RECUPERO

Codice	Descrizione	D15	R3	R4	R5	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	MISCELAZIONE	R12/R3 CSS
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso												
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01					x		x	x				
17 09	Altri Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione												
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 19 09 01, 17 09 02 e 17 09 03					x	x	x	x				x
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE												
19 01	Rifiuti da incenerimenti o pirolisi di rifiuti												
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			x		x		x	x				
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11					x		x	x				
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13					x			x				
19 08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificate altrimenti												
19 08 01	vaglio	x				x			x				
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	x				x			x				
19 10	Rifiuti prodotti da operazione di frantumazione di Rifiuti contenenti metallo												
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	x				x		x	x				
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	x		x		x		x	x				
19 10 03*	Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	x						x	x				
19 10 04	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	x				x		x	x				x
19 10 05*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x											
19 10 06	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	x				x		x	x				
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei Rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificata altrimenti												
19 12 01	Carta e cartone		x			x	x	x	x	x	x		x
19 12 02	Metalli ferrosi			x		x	x	x	x	x	x		
19 12 03	Metalli non ferrosi			x		x	x	x	x	x	x		
19 12 04	Plastica e gomma					x	x	x	x	x	x	x	x
19 12 05	Vetro				x	x		x	x		x		
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06					x		x	x	x	x		
19 12 08	Prodotti tessili					x		x					
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)					x			x				
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11)	x				x	x	x	x	x	x		x

TABELLA 1
ELENCO DEI RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO ED OPERAZIONI DI RECUPERO

Codice	Descrizione	D15	R3	R4	R5	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	MISCELAZIONE	R12/R3 CSS
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA												
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)												
20 01 01	Carta e cartone		x			x	x	x	x	x	x		x
20 01 02	Vetro				x	x	x	x	x				
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	x				x		x	x				
20 01 10	Abbigliamento					x	x	x	x				x
20 01 11	Prodotti tessili					x	x	x	x				x
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	x				x		x	x				
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti cloro-fluorocarburi	x				x			x				
20 01 25	Oli e grassi commestibili	x				x			x				
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	x				x			x				
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	x				x			x				
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	x				x			x				
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35			x		x	x	x	x		x		
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37					x	x	x	x			x	x
20 01 39	Plastica		x			x	x	x	x			x	x
20 01 40	Metallo			x		x	x	x	x	x			
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i Rifiuti provenienti da cimiteri)												
20 02 01	Rifiuti biodegradabili					x	x	x	x				
20 02 02	Terra e roccia	x				x		x	x				
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili					x	x	x	x				x
20 03	Rifiuti urbani												
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati					x	x	x	x				x
20 03 02	Rifiuti dei mercati					x	x	x	x				x
20 03 03	Residui dalla pulizia stradale					x	x	x	x				
20 03 07	Rifiuti ingombranti					x	x	x	x		x		x